



DOTT. CLAUDIO CORRADINI D'ELIA

USO ED ABUSO DEGLI STUPEFACENTI

Normativa e riflessioni

GIURAMENTO DEL FARMACISTA

GIURO

I.

DI ESERCITARE L'ARTE FARMACEUTICA IN LIBERTÀ E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E DI COMPORTAMENTO, IN SCIENZA E COSCIENZA E NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DELLE NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE;

II.

DI DIFENDERE IL VALORE DELLA VITA CON LA TUTELA DELLA SALUTE FISICA E PSICHICA DELLE PERSONE E IL SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA COME FINI ESCLUSIVI DELLA PROFESSIONE, AD ESSI ISPIRANDO OGNI MIO ATTO PROFESSIONALE CON RESPONSABILITÀ E COSTANTE IMPEGNO SCIENTIFICO, CULTURALE E SOCIALE, AFFERMANDO IL PRINCIPIO ETICO DELL'UMANA SOLIDARIETÀ;

III.

DI ASSISTERE TUTTI COLORO CHE RICORRERANNO ALLA MIA OPERA PROFESSIONALE CON SCRUPOLO, ATTENZIONE E DEDIZIONE, SENZA ALCUNA DISTINZIONE DI RAZZA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ, CONDIZIONE SOCIALE E IDEOLOGIA POLITICA E NEL PIÙ RIGOROSO RISPETTO DELLA LORO DIGNITÀ;

IV.

DI AFFIDARE LA MIA REPUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE ALLE MIE CAPACITÀ PROFESSIONALI E ALLE DOTI MORALI DI CUI SAPRÒ DARE PROVA E DI EVITARE, ANCHE AL DI FUORI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE, OGNI ATTO E COMPORTAMENTO CHE POSSANO LEDERE IL PRESTIGIO, LA DIGNITÀ E IL DECORO DELLA PROFESSIONE FARMACEUTICA.

LO GIURO



Chi sono i nostri interlocutori di riferimento?



EVOLUZIONE DELL'IMPIANTO NORMATIVO SUGLI STUPEFACENTI

- R.D. 151/1934 viene introdotto l'elenco delle sostanze stupefacenti
- Legge 1041/1954: primo Testo Unico in materia di droghe, abroga gli articoli del Codice penale sostituendoli con quelli qui contenuti. Norma di forte carattere proibizionista, sono posti sullo stesso piano produttore e assuntore
- Legge 685/75: si attribuisce rilevanza al quantitativo della sostanza, anche escludendo la punibilità in caso di "modica quantità". Viene sancita la differenza tra droghe leggere e pesanti. La mancanza di precisa indicazione in merito alla quantità penalmente rilevante, creò, a parere di alcuni, disparità di trattamento
- DPR 309/90, detta Legge Jervolino-Vassalli (attuale): divieto dell'uso personale di sostanze, assoggettando con sanzione amministrativa l'uso personale in caso di dose non superiore a quella media giornaliera prevista da tabella ministeriale. La modica quantità diventa circostanza attenuante
- Referendum abrogativo del 1993: abrogazione divieto uso personale sostanze stupefacenti e tabella con quantitativo medio, rendendo quindi non illecito l'uso personale indipendentemente dalla dose, facendo entrare nel gergo giudiziario-forense la categoria degli "elementi sintomatici". È penalmente rilevante solo l'uso diverso da quello personale, con quindi onere della prova in capo all'accusa
- L. 49/2006 (Fini-Giovanardi): modifica il sistema in senso molto più rigido, ossia: previsione di condotte sempre finalizzate alla cessione a terzi, con altre compatibili con uso personale (espressa indicazione di elementi sintomatici e ripristino tabella), rafforzamento sanzioni amministrative (obbligo firma, ecc..) e soprattutto equiparazione droghe leggere e pesanti
- Sentenza Corte Costituzionale n.32 del 25.02.2014: incostituzionalità della Fini Giovanardi, in quanto la legge di conversione ha esorbitato il contenuto del decreto legge. Viene urgentemente approvato il DL 36/14 che sostanzialmente reintroduce il testo del 1990 ridisegnando il contenuto delle tabelle

NORMATIVA

LA SICUREZZA QUOTIDIANA PER IL FARMACISTA

I MEDICINALI AD AZIONE STUPEFACENTE O PSICOTROPA HANNO IN COMUNE LA CARATTERISTICA DI AVERE EFFETTI SUL SISTEMA NERVOSO, PERTANTO, PER LA DISPENSAZIONE DA PARTE DEL FARMACISTA, È SEMPRE NECESSARIA LA PRESCRIZIONE MEDICA, ANCHE SPECIALE, PER RIDURRE IL RISCHIO DI UNA ERRATA SOMMINISTRAZIONE

SIAMO PROPRIO SICURI?

(DI QUELLO CHE SAPPIAMO.)



COME VIENE DEFINITA LA RICETTA MEDICA?

LA RICETTA MEDICA (O PRESCRIZIONE MEDICA) È UN DOCUMENTO CHE HA VALORE DI TIPO:

- DOCUMENTALE: È TESTIMONIANZA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DEL MEDICO E DEL FARMACISTA
- AMMINISTRATIVO: CERTIFICA LA NECESSITÀ DI UN FARMACO E NE AUTORIZZA LA CONSEGNA
- CERTIFICATIVO: ATTESTA IL DIRITTO AD USUFRUIRE DI UNA PRESTAZIONE IN REGIME ASSISTENZIALE
- ECONOMICO: RAPPRESENTA DOCUMENTO DI SPESA PER IL SSN NEI CASI PREVISTI

N.B. la ricetta medica assume totalmente questi valori nel momento in cui avviene la spedizione della stessa da parte del farmacista, che ne attesta la validità e la correttezza apponendovi sopra timbro, data, numero di pezzi erogati e firma nei casi previsti



TABELLA DEI MEDICINALI

Decreto legge 20 marzo
2014, n. 36, convertito
con Legge 16 maggio
2014, n. 79

TABELLE ALLEGATE AL TESTO UNICO

- Tabella 1: Oppio e derivati oppiacei (morfina, eroina, metadone ecc.) Foglie di Coca e derivati. Amfetamina e derivati amfetaminici (ecstasy e designer drugs). Allucinogeni (dietilammide dell'acido lisergico - LSD, mescalina, psilocibina, fenciclidina, ketamina ecc.)
- Tabella 2: Cannabis
- Tabella 3: Barbiturici
- Tabella 4: Benzodiazepine
- Tabella dei medicinali: Nella Tabella dei medicinali sono inserite le sostanze attive che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia e le relative preparazioni farmaceutiche. La tabella è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E dove sono distribuiti i medicinali in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso, nelle tabelle è anche indicato il regime di dispensazione.

- Buprenorfina
- Codeina
- Diidrocodeina
- Fentanil
- Idrocodone
- Idromorfone
- Medicinali a base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard
- Metadone
- Morfina
- Ossicodone
- Ossimorfone
- Sufentanil per somministrazioni ad uso sublinguale
- Tapentadolo
- Tramadolo

ALLEGATO III BIS

NOVITÀ DELLA LEGGE 38/2010 IN MATERIA DI STUPEFACENTI

- Sono trasferiti dalla sezione A alla sezione D della Tabella dei medicinali le composizioni medicinali utilizzate in terapia del dolore ed elencate nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale.
- Utilizzo del ricettario SSN: per la prescrizione, nell'ambito del SSN, di farmaci previsti dall'allegato III-bis, per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo può essere utilizzato il ricettario del SSN, confermando così quanto già disposto dall'Ordinanza del 16.06.2009.
- Nella vendita/dispensazione di medicinali di Tabella II A, il farmacista non dovrà più accertarsi dell'identità dell'acquirente ma dovrà semplicemente annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente. Pertanto è valido qualsiasi documento di riconoscimento e non soltanto quello di identità
- Dispensazione per i 30 giorni di terapia: Il farmacista potrà spedire comunque le ricette che prescrivono un quantitativo che superi teoricamente il limite massimo di terapia di 30 giorni, in relazione alla posologia indicata, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio.
- Riduzione del numero di confezioni dispensate: è stata introdotta la possibilità che il farmacista, su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono più confezioni, possa spedire in via definitiva la ricetta consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore e apponendo specifica annotazione sulla ricetta. Potrà inoltre consegnare, in modo frazionato, le confezioni, purché entro il termine di validità della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato.
- Ricette a pagamento di medicinali inclusi nella Tab. II D dall'Ordinanza 16.06.2009: viene inclusa nel Testo Unico la disposizione, già contenuta nell' Ordinanza 2.07.2009, per la quale, all'atto della dispensazione delle prescrizioni di medicinali inseriti nella sezione D della Tabella dei medicinali successivamente alla data del 15.06.2009, effettuate su ricetta 'bianca', a pagamento, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente. Il farmacista dovrà conservare per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.
- Registro carico e scarico: la nuova norma consente anche ai grossisti di registrare le movimentazioni dei soli medicinali inclusi nelle sezioni A, B e C della Tabella dei medicinali. La registrazione delle movimentazioni da parte delle farmacie aperte al pubblico, di quelle ospedaliere e delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso deve avvenire entro 48 ore dalla dispensazione e non più entro 24 ore
- Viene inoltre ridotto il periodo di conservazione del registro di carico e scarico a due anni per le farmacie aperte al pubblico, le farmacie ospedaliere, i direttori sanitari e i titolari di gabinetto, facendo così corrispondere i termini di conservazione del registro con quelli delle ricette di medicinali rientranti nelle sezioni A, B e C della Tabella dei medicinali. Il registro dovrà essere conforme al modello approvato dal Ministero della salute ma il numero delle pagine di cui è composto potrà essere adeguato alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati.
- Rappresentano una novità le nuove disposizioni in ordine alla distruzione delle sostanze stupefacenti in possesso di soggetti autorizzati alla loro detenzione e delle farmacie. Per i soggetti autorizzati diversi dalle farmacie (es. grossisti) e limitatamente alle sostanze e composizioni soggette all'obbligo di registrazione (sezioni A, B e C della Tabella dei medicinali) la distruzione può essere effettuata previa autorizzazione del Ministero della Salute – Ufficio Centrale Stupefacenti e con l'intervento delle Forze di Polizia. La distruzione delle sostanze e composizioni appartenenti alle sezioni A-B e C della Tabella dei medicinali detenute dalle farmacie è effettuata dall'ASL locale ovvero da una azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, previa redazione di apposito verbale da trasmettere alla ASL qualora la distruzione avvenga tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Lo smaltimento dei medicinali delle sezioni D e E potrà avvenire quindi attraverso Assinde anche per i distributori all'ingrosso.

MEDICINALI STUPEFACENTI

- Uno degli impieghi più importanti delle sostanze ad azione stupefacente è nella terapia del dolore. In tale campo la legge 8 febbraio 2001, n. 12, e la legge 15 marzo 2010, n. 38 hanno da prima agevolato l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei e poi tutelato il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore e ulteriormente semplificato le modalità di prescrizione dei medicinali inclusi nell'allegato III- bis al DPR 309/90.
- Tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono iscritti nelle Tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope allegate al DPR 309/90 che vengono aggiornate ogni qualvolta si presenti la necessità di inserire una nuova sostanza o di variarne la collocazione o di provvedere ad una eventuale cancellazione.

FORMALISMI RICETTA TDL

Come deve essere compilata la ricetta del SSN (rossa), anche in modalità dematerializzata, per i medicinali della terapia del dolore? 

La ricetta deve contenere:

- il codice "TDL" (terapia del dolore severo) per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa (decreto MEF 17/03/08, allegato 12)
- la prescrizione dei medicinali per la terapia non superiore a trenta giorni
- l'indicazione della posologia, in analogia a quanto previsto sulla copia SSN della RMR (ricetta ministeriale a ricalco), per consentirne al farmacista la necessaria verifica.

Si richiama in proposito il contenuto dell'art. 45, comma 3- bis del DPR 309/1990, che riguarda la dispensazione dei medicinali con qualsiasi tipo di ricetta.

Il numero di confezioni da indicare in ciascuna ricetta è condizionato dal regime di rimborsabilità disciplinato dalle diverse Regioni. Resta confermata la rimborsabilità per trenta giorni di terapia quando il medico usa la RMR.



TABELLA DEI MEDICINALI

Sezione A

SOSTANZE E/O MEDICINALI APPARTENENTI A TALE TABELLA DEVONO ESSERE CONSERVATE/I IN FARMACIA IN ARMADIO CHIUSO A CHIAVE, DIVERSO DA QUELLO DELLE SOSTANZE TOSSICHE E MOLTO TOSSICHE

ANCHE LE SOSTANZE E/O MEDICINALI APPARTENENTI A TALE TABELLA CHE **SIANO GUASTE O IMPERFETTE (AD ESEMPIO SCADUTE) DEVONO ESSERE CONSERVATE/I IN FARMACIA IN ARMADIO CHIUSO A CHIAVE, SEPARATE DA QUELLE DESTINATE ALLA DISPERAZIONE**

RMR(VALIDITÀ NAZIONALE AI FINI DEL RIMBORSO)

Non TDL: 1 solo tipo di medicinale per n. confezioni che garantiscano una cura di una durata non superiore a 30 giorni

TDL(allegato 3 bis):fino a 2 tipi di medicinali diversi tra loro o 1 stesso tipo con 2 dosaggi differenti per n. conf. che garantiscano una cura non superiore a 30 giorni

RICETTA DEMATERIALIZZATA

Si precisa che:

- qualora i medicinali contenuti nella sezione A della tabella dei medicinali, compresi quelli dell'allegato 3 bis, non siano prescritti per la terapia del dolore, non è possibile applicare la modalità dematerializzata della prescrizione, ma restano prescrivibili su ricettario a ricalco;
- il metadone è totalmente escluso dall'elenco dei medicinali stupefacenti prescrivibili in forma dematerializzata .

Le ricette in modalità dematerializzata

contenenti i medicinali di cui all'allegato 3 bis:

- devono riportare, analogamente a quanto già avveniva con la compilazione delle ricette rosse SSN, il codice "TDL" di esenzione dalla partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nel campo esenzione;
- la durata della terapia non deve essere superiore a trenta giorni;
- il medico deve sempre indicare la posologia (nel campo note) per consentire al farmacista le verifiche necessarie;
- il medico deve sempre riportare l'indirizzo e il numero telefonico professionale (nel campo note).

RICETTE ELETTRONICHE

Adempimenti da parte del farmacista

Ai fini della dispensazione dei medicinali in oggetto con ricetta dematerializzata a carico del SSN si forniscono le seguenti indicazioni:

- solo per i medicinali per i quali è previsto il registro carico-scarico (Sez. A dell'allegato 3bis, Sez. B e Sez. C) **il farmacista stampa il promemoria e lo allega al registro;**
- solo **per ricette contenenti i medicinali di cui alla Sez. A dell'allegato 3 bis, il farmacista registra sul promemoria gli estremi del documento dell'acquirente maggiorenne.**

RICETTA ROSSA SSN (VALIDITÀ REGIONALE) RICETTA DEMATERIALIZZATA (VALIDITÀ NAZIONALE)

		Medicinali	Condizioni prescrittive DEMA	Numero confezioni prescrivibili
	Tabella medicinali - Sezione A, qualora inclusi nell'Allegato III bis*	codice TDL01	Formalismi obbligatori: posologia e modalità di somministrazione anche ai fini del calcolo delle confezioni prescritte per 30 gg di terapia	Numero di confezioni utili a coprire una durata della terapia non superiore a 30 giorni

	Farmaci NON In allegato 3 bis	Farmaci IN Allegato 3 bis
	Flunitrazepam (Roipnol® cpr)	Morfina fiale
	Metilfenidato Cloridrato (Ritalin® cpr)	Metadone fl e fl os (Eptadone®, Metadone clor fl os)
	Petidina Cloridrato fl	Buprenorfina cpr – fiale (Temgesic® compresse e
	Deca-Durabolin® fl (a pagamento)	fiale)



RICETTA ROSSA SSN (VALIDITÀ REGIONALE)

		Medicinali	Condizioni prescrittive DEMA	Numero confezioni prescrivibili
	Tabella medicinali - Sezione B	Nessuna specialità medicinale al momento è a carico del SSN		



Difatti la Cannabis terapeutica viene rimborsata dal servizio sanitario Regionale del FVG

RICETTA SSN (RIMBORSABILITÀ REGIONALE SU D.G.R. FVG N. 1257 DEL 6 AGOSTO 2021) RICETTA BIANCA A CARICO DEL CITTADINO

Proprietà di Farmagalienica SRL del Dr. Marco Terrelli
Riproduzione vietata - Copyright © 2013 - 2080 Farmagalienica S.R.L. - Via Roma 3/02 42021, Bibbiano (RE) P.IVA e C.F. 02598820554
www.farmagalienica.it www.circopalienica.it www.preparazioniipaleniche.it

OLIO DI CANNABIS 1,5% (= 15mg/ml THC) & < 1% CBD
analogo di olio di Bedrocan o Pedanos 22%

Dottor FRANCESCO ROSSI
Medico Chirurgo
Etc...
Ambulatorio: Roma, Viale Di Tadainaso 1000
Telefono: 323-456789

DATA: / /
Codice NUMERICO o ALFANUMERICO paziente (a cura di nome e cognome)

R/ Estratto di cannabis Farmalabor 15% THC 5 g (NON ml)
Olio extravergine di oliva [o Labrafac o MCT] q. b. 50 ml

S/ Somministrare n° ... gocce o ... ml al giorno (ogni ... ore), per via orale (preferibilmente sublinguale)

MOTIVAZIONE DELLA PRESCRIZIONE

Timbro e Firma del Medico

[Validità della ricetta NON RIPETIBILE: 30 GIORNI escluso quello di emissione!]

¹ Non obbligatorio riportarlo in ricetta.

Vendita aggiornata al 14 dicembre 2021.

Per segnalare errori o impressioni: errore@farmagalienica.it

CHI PUÒ PRESCRIVERE? (PRESCRIVIBILITÀ-RIMBORSABILITÀ)

indicazione terapeutica a carico del SSR	Centro autorizzato alla prescrizione
trattamento del dolore severo in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) resistente alle terapie convenzionali	Centri della rete delle cure palliative e della terapia del dolore Strutture di neurologia del SSR
analgesia del dolore cronico severo (con particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace	Centri della rete delle cure palliative e della terapia del dolore Strutture di neurologia del SSR
effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali	Strutture di oncologia, di onco-ematologia e di radioterapia del SSR Strutture di Malattie infettive del SSR Centri della rete delle cure palliative e della terapia del dolore
effetto stimolante dell'appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell'anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard	Strutture di oncologia e di onco-ematologia del SSR Strutture di Malattie infettive del SSR Centri della rete delle cure palliative e della terapia del dolore
effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali	Strutture di Oculistica del SSR
riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti standard	Strutture di neurologia del SSR

PRESCRIZIONI A BASE DI CANNABIS TERAPEUTICA

- * Le preparazioni magistrali di origine vegetale a base di cannabis possono essere allestite in farmacia dietro presentazione di prescrizione medica non ripetibile.
- * Le prescrizioni magistrali sono regolamentate dall'articolo 5 del Decreto legge 1 febbraio 1998, n. 23, convertito dalla Legge 08 aprile 1998, n. 94.
- * Si sottolinea che, non avendo tali preparazioni magistrali a base di cannabis indicazioni terapeutiche autorizzate, devono essere applicate anche le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del Decreto legge 1 febbraio 1998, n. 23, convertito dalla Legge 8 aprile 1998, n. 94, al fine dell'esercizio della vigilanza delle ASL competenti per territorio, ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera n) della legge 833/1978 e s.m.i., e per il successivo inoltramento all'Ufficio II della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute.
- * Per assicurare la continuità terapeutica per ogni paziente in trattamento sarà possibile utilizzare le preparazioni messe a disposizione con due diverse modalità di assunzione: per via orale o per via inalatoria.

COMMI 3 E 4 ART 5 LEGGE 94/98

- 3. Il medico deve ottenere il consenso del paziente al trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea. Nella ricetta il medico dovrà trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato.
- 4. Le ricette di cui al comma 3, in originale o in copia, sono trasmesse mensilmente dal farmacista all'azienda unita sanitaria locale o all'azienda ospedaliera, che le inoltrano al Ministero della sanità per le opportune verifiche, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 25, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.



Ufficio: DFR Roma, 14/12/2015
 Protocollo: 201500497993ACG
 Oggetto: **Decreto del Ministero della salute del 9/11/2015 in materia di produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis.**
 Circoscrizione: 9629
 AS
 USL
 PVA

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
 DEI FARMACISTI
 e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
 CENTRALE DELLA F.O.I.F.
 LORO SEDI

In Gazzetta Ufficiale il decreto del 9/11/2015 che specifica le ulteriori funzioni che il Ministero della salute svolge anche in qualità di Organismo statale per la cannabis ed indica le regole tecniche in materia di produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis.

Si informa che con il decreto del Ministero della salute del 9 novembre 2015 (All. I), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 20 novembre 2015 e che entrerà in vigore il 15 dicembre 2015, sono state specificate le ulteriori funzioni che lo stesso Dicastero svolge anche in qualità di Organismo statale per la cannabis.

Il provvedimento è stato emanato ai sensi degli articoli 23 e 28 della Convenzione unica sugli stupefacenti - adottata a New York il 30 marzo 1954, modificata nel 1972 dal Protocollo di Ginevra e ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 412/1974 - al fine di provvedere l'istituzione o il mantenimento di organismi statali per la disciplina e il controllo della coltivazione delle piante di cannabis.

Sulla base della normativa citata, pertanto, al Ministero della salute sono state attribuite le ulteriori seguenti funzioni:
 a) autorizzare la coltivazione delle piante di cannabis da utilizzare per la produzione di medicinali di origine vegetale a base di cannabis, sostanze e preparazioni vegetali.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
 0115 576246 - 06 49811111 - 06 49811112 - 06 49811113 - 06 49811114 - 06 49811115
 06 49811116 - 06 49811117 - 06 49811118 - 06 49811119
 06 49811120 - 06 49811121 - 06 49811122 - 06 49811123

- b) individuare le aree da destinare alla coltivazione di piante di cannabis per la produzione delle relative sostanze e preparazioni di origine vegetale e la superficie dei terreni su cui la coltivazione è consentita;
- c) impostare, espletare e distribuire sul territorio nazionale, ovvero autorizzare l'importazione, l'esportazione, la distribuzione all'ingrosso e il mantenimento di scorte delle piante e materiale vegetale a base di cannabis, ad eccezione delle giacenze in possesso dei fabbricanti di medicinali autorizzati;
- d) provvedere alla determinazione delle quote di fabbricazione di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis sulla base delle richieste delle Regioni e delle Province autonome ed informare l'International Narcotics Control Board (INCB) presso le Nazioni Unite;
- e) destinare il materiale vegetale a base di cannabis, che riceve in consegna dai coltivatori autorizzati, alle officine farmaceutiche autorizzate alla successiva trasformazione in sostanza attiva o preparazione vegetale.

È stato chiarito, inoltre, che le previsioni di cui all'art. 27 del DPR n. 309/1990, che disciplina l'autorizzazione alla coltivazione, sono applicabili alle piante di cannabis diverse da quelle di canapa coltivate esclusivamente da sementi certificate per la produzione di fibre o per altri usi industriali.

* * * * *

In allegato al decreto vi sono, altresì, le indicazioni tecniche in materia di produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis. Tale documento disciplina in particolare il modo:

- le prescrizioni e le garanzie a cui l'autorizzazione è subordinata (punto 1),
- la stima della produzione di cannabis ed i controlli sulla coltivazione (punto 2),
- l'appropriatezza prescrittiva e le modalità di dispensazione (punto 3),
- l'uso medico della cannabis, le proprietà farmacodinamiche, farmacocinetiche, le istruzioni d'uso, gli effetti collaterali e le avvertenze (punto 4),
- il sistema di fitosorveglianza (punto 5),
- il costo di produzione della sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis (punto 6).

Le disposizioni di particolare interesse per la professione sono riportate nei punti 3 e 5 che si ritiene opportuno descrivere qui di seguito con una suddivisione per aree tematiche.

❖ **Disposizioni sull'allestimento in farmacia delle preparazioni magistrali a base di cannabis.**

Il farmacista allestisce in farmacia, in osservanza delle Norme di Buona Preparazione (BNP), preparazioni magistrali a base di cannabis che comportino la ripartizione della sostanza attiva in dose e forma di medicamento, secondo la posologia e le modalità di assunzione indicate dal medico prescrittore, in conformità alle indicazioni fornite nel punto 4 dell'allegato tecnico relativo alla posologia e alle istruzioni per l'uso medico della cannabis, che prevedono l'assunzione orale del decotto e la somministrazione per via inalatoria, mediante l'uso di uno specifico vaporizzatore.

❖ **Titolazione del principio attivo.**

Per assicurare la qualità del prodotto, per ogni preparazione magistrale deve essere disponibile il titolo del principio attivo effettuato con metodologie sensibili e specifiche quali la cromatografia liquida o gassosa accoppiate alla spettrometria di massa.

❖ **Rimborsabilità.**

La rimborsabilità a carico del SSR è subordinata alle indicazioni emanate da parte delle Regioni e delle Province autonome.

❖ **Fitosorveglianza.**

Si segnala che relativamente alla fitosorveglianza, di cui al suindicato punto 5, l'allegato "B" del decreto contiene la scheda di segnalazione attraverso la quale gli operatori sanitari comunicano, entro 2 giorni lavorativi, all'ISS le sospette reazioni avverse.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO (Dr. Maurizio Pace) IL PRESIDENTE (Sen. Andrea Mandelli)

❖ **Disposizioni sulle prescrizioni delle preparazioni magistrali a base di cannabis per uso medico.**

Tali disposizioni, in modo conforme alla normativa nazionale vigente, prevedono che le prescrizioni dovranno essere effettuate su ricetta non ripetibile (cfr. artt. 43, comma 9, e 45, comma 4, DPR n. 309/1990), senza l'indicazione delle generalità del paziente, con l'indicazione delle particolari esigenze che giustificano il ricorso alla prescrizione etemporanea e con l'indicazione del riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in possesso del medico per consentire di risalire all'identità del paziente trattato (cfr. art. 5, comma 3, D.L. n. 23/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94/1998).

Ai fini statistici il documento tecnico richiede, altresì, l'indicazione anonima dell'età, del sesso e della patologia in peso di cannabis che il medico prescrittore riporta nella scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati.

Si precisa che il modello della suddetta scheda è in fase di predisposizione da parte del Ministero della salute il quale fornirà anche i chiarimenti sulle modalità di trasmissione della stessa.

❖ **Trasmissione delle ricette all'azienda unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera.**

Si ricorda che ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.L. n. 23/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94/1998, le ricette di cui sopra, in originale o in copia, devono essere trasmesse mensilmente dal farmacista all'azienda unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera.

❖ **Disposizioni relative all'accanto della sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis alla registrazione ed alla dispensazione.**

- Il farmacista acquista la sostanza mediante il modello di buono acquisto previsto dal DM 18/12/2006 (cfr. art. 38, DPR n. 309/1990);
- la movimentazione viene registrata sul registro di entrata ed uscita degli stupefacenti in farmacia (cfr. artt. 60 e 62, DPR n. 309/1990);
- il farmacista deve apporre sulla ricetta la data di spedizione ed il timbro della farmacia e deve consegnarla - per due anni - tornandone conto su fogli del disancro dei medicinali sul registro di entrata e di uscita. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del SSR, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia, con la data di spedizione (cfr. art. 45, commi 4 e 5, DPR n. 309/1990);
- il farmacista non può consegnare le sostanze e le preparazioni a minorenni o a persone manifestamente inferme di mente (cfr. art. 44, DPR n. 309/1990).

**FARMACISTA CON SPECIALIZZAZIONE IN GALENICA CHE LAVORA
IN UNA STRUTTURA DOTATA DI ATTREZZATURE ADEGUATE: UNA
FORMAZIONE ALTAMENTE SPECIALISTICA PER RISOLVERE LE
PROBLEMATICHE SANITARIE DELLE PERSONE**



DIAZEPAM

I MICROCLISMI SONO STATI A LUNGO NON REPERIBILI NEI NORMALI CICLI DISTRIBUTIVI

QUALE RICETTA E QUALE GESTIONE PER I MICROCLISMI DI DIAZEPAM ALLESTITI IN FARMACIA?

RAGIONIAMO INSIEME PER ENTRARE NELLA LOGICA CORRETTA

1. DIAZEPAM SI TROVA IN SEZIONE B DELLA TABELLA DEI MEDICINALI (QUINDI APPROVVIGIONAMENTO DELLA SOSTANZA RICHIEDE BUONO ACQUISTO E CARICO NEL REGISTRO STUPEFACENTI)
- 2.LA PREPARAZIONE GALENICA DI MICROCLIMI DI DIAZEPAM RICHIEDE RICETTA RIPETIBILE PERCHÉ IN SEZIONE E DELLA TABELLA DEI MEDICINALI(DEVO PERÒ RICORDARMI DI SCARICARE LA SOSTANZA IMPIEGATA DAL REGISTRO STUPEFACENTI)



TABELLA DEI MEDICINALI

Sezione c

MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE

- Barbexaclone
- Fenobarbital
- Pentazocina

Si tratta principalmente di antiepilettici con larga prevalenza nell'uso del fenobarbital
(Luminale, Gardenale, Phenoleptil, Soliphen)



TABELLA DEI MEDICINALI

Sezione d

SEZIONE D TABELLA DEI MEDICINALI

- **COMPOSIZIONI** per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanil**, idrocodone**, idromorfone**, morfina**, ossicodone**, ossimorfone**, tapentadolo**, tramadolo**
- **COMPOSIZIONI** per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina**
- **COMPOSIZIONI** per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina** o diidrocodina** in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina**, diidrocodina** e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione;
- **COMPOSIZIONI** per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti acetildiidrocodina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg fino a 100 mg, per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, compresa tra l'1% ed il 2,5% p/v (peso/volume), della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg fino a 100 mg per unità di somministrazione;

Quali formalismi sono previsti per il farmacista all'atto della dispensazione delle ricette del SSN (rosse) o ordinarie non rimborsabili (bianche), contenenti prescrizioni di medicinali dell'allegato III-bis, utilizzati per la terapia del dolore? ^

Il farmacista annota sulla ricetta bianca il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente diverso per i medicinali inclusi nella sezione A della tabella dei medicinali e per quelli transitati nella sezione D della tabella dei medicinali successivamente al 15 giugno 2009.

In caso di prescrizioni SSN in **modalità dematerializzata**, su richiesta, il farmacista consegna all'assistito, o a chi ritira per l'assistito, copia del promemoria timbrato e firmato per giustificare il possesso del medicinale.

I farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente (e non più, quindi, "accertare l'identità dell'acquirente", in coerenza con quanto ora disposto per le ricette a ricalco e per quelle del SSN). Il farmacista dovrà conservare per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.



TABELLA DEI MEDICINALI

Sezione E

**IN TABELLA DEI MEDICINALI SEZ E TROVIAMO AD ESEMPIO:
BENZODIAZEPINE AD USO NON PARENTERALE
CODEINA SCIROPPO
DIIDROCODEINA**

- Richiedono ricetta ripetibile
- 30 giorni di validità ad esclusione di quello di emissione
- Numero massimo di confezioni in questo arco temporale è di 3 pezzi

RICAPITOLANDO

- TUTTE LE RICETTE RELATIVE AI MEDICINALI STUPEFACENTI
- HANNO VALIDITA' 30 giorni (escluso il giorno di redazione).
- LA CONSEGNA DEI MEDICINALI APPARTENENTI A QUESTA TABELLA E' CONSENTITA SOLAMENTE A PERSONE MAGGIORENNI E NON MANIFESTAMENTE INFERME DI MENTE

**E' POSSIBILE ESEGUIRE UN RITIRO FRAZIONATO DI
STUPEFACENTI CHE PREVEDANO RNR?**



Si, nell'arco temporale di validità della ricetta



E GLI STUPEFACENTI VETERINARI?

I veterinari nelle loro
prescrizioni adottano
esclusivamente la
ricettazione elettronica

E' POSSIBILE DISPENSARE FARMACI CHE RICHIEDEREBBERO RICETTA MEDICA ANCHE IN ASSENZA DELLA STESSA?

FONTE: MINISTERO DELLA SALUTE, MAGGIO 2008

DALL'11 MAGGIO 2008 IL FARMACISTA PUÒ CONSEGNARE, IN CASI DI URGENZA, UN MEDICINALE ANCHE SE CHI LO RICHIEDE NON È MUNITO DI RICETTA MEDICA: LO STABILISCE IL DECRETO MINISTERIALE DEL 31 MARZO 2008 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N.86 DEL 11 APRILE 2008. LA NORMA GARANTISCE AI PAZIENTI DI NON INTERRUPE I TRATTAMENTI IN CORSO NEI CASI DI PATOLOGIA CRONICA E ACUTA O NEI CASI DI DIMISSIONE OSPEDALIERA; L'EROGAZIONE DEI FARMACI SENZA RICETTA, PERÒ, NON È A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E QUINDI RICADE SUL PAZIENTE. IL FARMACISTA PUÒ CONSEGNARE IL FARMACO A PATTO CHE VENGANO RISPETTATE ALCUNE CONDIZIONI. SE IL PAZIENTE SOFFRE DI UNA PATOLOGIA CRONICA, DEVE PRESENTARE UNA DELLE SEGUENTI CERTIFICAZIONI:

- UN DOCUMENTO RILASCIATO DALL'AUTORITÀ SANITARIA CHE ATTESTA LA PATOLOGIA;
 - UN DOCUMENTO FIRMATO DAL MEDICO CHE ATTESTA LA PATOLOGIA CRONICA INDICANDO IL FARMACO PER CURARLA;
 - UNA RICETTA SCADUTA DA NON PIÙ DI 30 GIORNI.
- IL PAZIENTE PUÒ RICEVERE IL FARMACO ANCHE SE:

- IL FARMACISTA CONOSCE DIRETTAMENTE LO STATO DI SALUTE DELLA PERSONA;
 - NELLA STESSA FARMACIA C'È UNA RICETTA MEDICA, RIFERITA LA PAZIENTE, IN CUI È PRESCRITTO IL FARMACO RICHIESTO.
- ANCHE NEI CASI DI TRATTAMENTO DI UNA PATOLOGIA ACUTA, AD ESEMPIO TRAMITE L'ASSUNZIONE DI UN ANTIBIOTICO, È POSSIBILE RITIRARE IL FARMACO SENZA RICETTA, A PATTO CHE:
- NELLA FARMACIA CI SIA UNA PRESCRIZIONE MEDICA RILASCIATA IN UNA DATA CHE FACCIA PRESUMERE CHE IL PAZIENTE SIA ANCORA IN TRATTAMENTO CON QUEL MEDICINALE;
 - IL PAZIENTE ESIBISCA UNA CONFEZIONE INUTILIZZABILE, AD ESEMPIO UN FLACCONCINO DANNEGGIATO.

INFINE LA NORMA È APPLICATA ANCHE AI PAZIENTI DA POCO DIMESSI DALL'OSPEDALE. IN QUESTO CASO CHI RICHIEDE IL FARMACO DOVRÀ PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE DI DIMISSIONE OSPEDALIERA CHE RACCOMANDA LA PROSECUZIONE DELLA TERAPIA CON IL FARMACO RICHIESTO; È IMPORTANTE PRESTARE ATTENZIONE ALLE DATE: LA DOCUMENTAZIONE DOVRÀ ESSERE AL MASSIMO PRECEDENTE DI DUE GIORNI RISPETTO IL GIORNO IN CUI LA PERSONA SI RECA IN FARMACIA.

È DA SOTTOLINEARE CHE LE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE NON RIENTRANO NEI MEDICINALI CHE POSSONO ESSERE
CONSEGNATI SENZA RICETTA.

REGISTRO STUPEFACENTI

Registro carico e scarico: la nuova norma consente anche ai grossisti di registrare le movimentazioni dei soli medicinali inclusi nelle I sezioni A, B e C della Tabella dei medicinali. La registrazione delle movimentazioni da parte delle farmacie aperte al pubblico, di quelle ospedaliere e delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso deve avvenire **entro 48 ore dalla dispensazione** e non più entro 24 ore. Viene inoltre ridotto il periodo di conservazione del registro di carico e scarico a **due anni** per le farmacie aperte al pubblico, le farmacie ospedaliere, i direttori sanitari e i titolari di gabinetto, facendo così corrispondere i termini di conservazione del registro con quelli delle ricette di medicinali rientranti nelle sezioni A, B e C della Tabella dei medicinali. Il registro dovrà essere conforme al modello approvato dal Ministero della salute

Registro stupefacenti - Utente: CLAUDI

Data	Prog.anno	Codice	Prodotto	Prog.prod.	Entrata	Uscita
08/02/2025	37	104151105	PHENOLEPTIL*100CPR 100MG	3		1
10/02/2025	38	030669028	FENOBARBITALE SODICO*5F 100MG	6		3
10/02/2025	39	907991451	CANNABIS FLOS BEDROCAN	4		10
10/02/2025	40	104151081	PHENOLEPTIL*100CPR 25MG	2	2	
10/02/2025	41	104151105	PHENOLEPTIL*100CPR 100MG	4	6	
11/02/2025	42	907991501	CANNABIS EST FARMALABOR THC15%	8		2
13/02/2025	43	907991463	CANNABIS FLOS BEDIOL	5		9
17/02/2025	44	907991451	CANNABIS FLOS BEDROCAN	5		5
17/02/2025	45	030669028	FENOBARBITALE SODICO*5F 100MG	7	2	
17/02/2025	46	041438108	MEDIKINET*30CPS 40MG RM	1	1	
17/02/2025	47	004556027	GARDENALE*30CPR 50MG	1		2
18/02/2025	48	030669028	FENOBARBITALE SODICO*5F 100MG	8		2
18/02/2025	49	041438108	MEDIKINET*30CPS 40MG RM	2		1
18/02/2025	50	041438060	MEDIKINET*30CPS 20MG RM	5		2
18/02/2025	51	035040017	RITALIN*30CPR 10MG	3		1
18/02/2025	52	104764016	SOLIPHEN*60CPR 60MG CANI	2		1
18/02/2025	53	041438084	MEDIKINET*30CPS 30MG RM	3		1
19/02/2025	54	907991501	CANNABIS EST FARMALABOR THC15%	9		2
19/02/2025	55	030669028	FENOBARBITALE SODICO*5F 100MG	9	2	
19/02/2025	56	035040017	RITALIN*30CPR 10MG	4	1	
19/02/2025	57	041438060	MEDIKINET*30CPS 20MG RM	6	3	
19/02/2025	58	041438084	MEDIKINET*30CPS 30MG RM	4	2	
19/02/2025	59	041438108	MEDIKINET*30CPS 40MG RM	3	1	

Dati relativi al movimento

Data doc. 19/02/25 Numero doc. C7/60749 Numero Buono 013

Movimento CARICO BOLLA FORNITORE Data Buono 18/02/2025

Cod. fornitore 0000000200007 Indirizzo VIA SCHUMANN, 9

Ragione sociale UNICO SPA FILIALE DI UDINE Citta UDINE

Cap 33100 Provincia UD

Saldo iniziale ,000 Saldo finale 1,000

Windows 11 Enterprise - Winacfar (100608) Tami-08 - Utente: CLAUDI - aD: 7.0.2 Winacfar: 2025.01a (fv: 2795) Btime: 10.0.0. - Thin

Registro stupefacenti: dettaglio movimento

Data 19/02/2025 Progressivo Anno 39 Prodotto 907991451 CANNABIS FLOS BEDROCAN

Progressivo Prodotto 5 Data Buono Numero Buono

Qta entrata Qta uscita 5,000 Data doc. 03/02/2025 N. doc. 27

Descrizione movim. VENDITA Usa descrizione movimento in stampa

Cliente Ricerca BED-03-23

Indir. Citta' Cap 0 Prov.

Note RM NO [REDACTED] IA

Registro stupefacenti: dettaglio movimento

Modifica Salva Modifica data Elimina Esci

Data: 17/02/2025 Progressivo Anno: 47 Prodotto: 004556027 GARDENALE*30CPR 50MG

Progressivo Prodotto: 1 Data Buono: Numero Buono:

Qta entrata: Qta uscita: 2,000 Data doc.: 17/02/2025 N. doc.: 28

Descrizione movim.: VENDITA PAZIENTE Usa descrizione movimento in stampa

Cliente: Ricerca: [REDACTED]

Indir.: [REDACTED] Citta': [REDACTED] Cap: 0 Prov.: [REDACTED]

Note: CA [REDACTED] LINO RM



Verbale di verifica delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope scadute o non più utilizzabili da avviare alla distruzione, contenente atti:
FARMACIA CORRADINI D'ELIA SAS - CER 742

Il giorno **25 settembre 2024**, alle ore **15,30**, nella sede dell'ASUFC, sita in via Natisone 11, a Jalmico

Nel sottoscritto:

- **Mar. Co** [redacted] per il NAS
- **App. Es** [redacted] per il NAS
- **Dott. Sso** [redacted] per la Farmacia Territoriale

diamo atto di avere verificato le seguenti sostanze stupefacenti conferite da **dott. Corradini D'Elia Eleonora** in qualità di titolare/direttore/collaboratore (1) dell'azienda di farmacia in rubrica indicata, alla ditta **ECOSTUDIO** di Rigon Varni & C. S.N.C., iscritta all'albo nazionale emittenti con l.n. **VE/18189**, che ne curerà la raccolta e il trasporto, quali rifiuti sanitari identificati dal codice CER **18.01.07**, presso l'impianto di incenerimento della ditta **Mistral PVG S.r.l.** sita a Spilimbergo (PN), nel rispetto delle norme cui al D.M. 19 luglio 1985 e s.m.i.

SPECIALITA' MEDICINALE	DITTA	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'
CANNABIS FLO	TRIG	Grammi	149,14
CANNABIS FLO	STAB.CHIM.FARMA.MIL.	Grammi	34
LUMINALETIM 10F 1ML 200MG/ML	DOMPE	Confezioni	1
LUMINALETIM 10F 1ML 200MG/ML	SUBSTIPHARM	Confezioni	1
RITALIN 30MG PR 10MG	HOVARTIS	Confezioni	1
MORFINA CL SALPSE 10MG 1ML	SALF	Confezioni	3

Copia del presente verbale viene consegnata al responsabile della farmacia presente, quale documento valido ai fini dello scarico nel "Registro di entrata/uscita delle sostanze stupefacenti".

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo cui sopra.

 La Farmacia
 La Farmacia Territoriale

(1) giusta delega agli atti

CER
742

ABUSO DI STUPEFACENTI


- **Dramma sociale che colpisce trasversalmente la società**



FORMALISMI RICETTE

RR: Data, timbro e firma
del medico
RNR: Data, timbro e firma
del medico, cognome e
nome o CF del paziente
o codice alfanumerico

RICETTE FALSE, COME RICONOSCERLE?



Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
Prot. n. 0055572 / P
Data 24/07/2023
Class



Ente pubblico
Viale Trieste-Carnaria, 1 - 33100 Udine (UD) - Italy
C.F. n° 0172806033 PEC: asfo.progrm@certsanita.fvg.it

S.C. ASSISTENZA FARMACEUTICA

Direttore: Dott.ssa Barbara Basso
Referente della pratica
Sig.ra Giorgia Diana
telefono: +39 0434 398 661
mail: giorgia.diana@asfo.sanita.fvg.it

Responsabile del procedimento:
D.ssa Raffaella Drigo
telefono: +39 0434 398 666
mail: raffaella.drigo@asfo.sanita.fvg.it

Alle Farmacie Convenzionate con ASFO
Provincia di Pordenone
Regione Veneto
LORO INDIRIZZI PEC

p.c.
Alla Direzione Centrale Salute FVG
PEC: salute@certregione.fvg.it

Alle Aziende Sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia
PEC: asuf@certsanita.fvg.it
PEC: asufc@certsanita.fvg.it

Agli Ordini delle province della Regione FVG
Medici chirurghi ed Odontoiatri
Farmacisti
LORO INDIRIZZI PEC

COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
N.A.S di UDINE
PEC: sud3444Z@pec.carabinieri.it

Oggetto: Verbale di denuncia - Dott.ssa [REDACTED].

Con la presente si informa che è pervenuta a questo Ufficio, al prot. n° 0055544 del 24.07.2023, la copia del verbale di denuncia presentata in data 24/07/2023 alla Questura di Pordenone - Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (Ufficio Denunce), dalla Dott.ssa [REDACTED], Medico in servizio presso il reparto Ortopedia dell'Ospedale di Pordenone, relativa all'utilizzo del timbro personale e della firma in una ricetta medica non emessa dalla suddetta.

Nella ricetta medica venivano prescritte "CANNABIS BEDROCAN (CARTINE DA 500 MG CINQUECENTO) UNA CARTINA DIE IN DECOTTO PER OS, PER IL TRATTAMENTO DEL DOLORE RESISTENTE ALLE TERAPIE CONVENZIONALI 94/98".

Si ricorda, nella fattispecie, che la cannabis ad uso medico non vede le Strutture di Ortopedia tra i centri autorizzati alla prescrizione.

Si informa di quanto sopra con l'invito di prestare la dovuta attenzione, rimanendo a disposizione per accogliere qualsiasi segnalazione o chiarimento inerente al fatto denunciato.

Distinti saluti.

Dott.ssa Raffaella Drigo
S.S. "Gestione della convenzione con le farmacie territoriali"
(firmato digitalmente)

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 28 e 21 del D.lgs. 82/2001 (codice dell'amministrazione digitale), originale disponibile presso l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale.

E SE LA SOLUZIONE FOSSE LA
DEMATERIALIZZAZIONE TOTALE?

FENTANYL: E' UN PROBLEMA ANCHE DA NOI?



Roma, 10/05/2024

Ufficio: DAREP
Protocollo: 70240004901_AG
Oggetto: Ministero della Salute - Emergenza Fentanyl: potenziamento delle misure di protezione dei preparati farmaceutici a base di Fentanyl e suoi derivati
Circolare n. 14978
SS
84
ID951

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e pcc
AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
TORO SEDI

***Emergenza Fentanyl:
il Ministero della Salute raccomanda di allertare tempestivamente le forze dell'ordine
in caso di sottrazioni illecite o utilizzo improprio del farmaco o dei suoi derivati.***

Si fa seguito alle circolari federali n. [14843 del 26/03/2024](#) e n. [14871 del 06/04/2024](#), per segnalare che il Ministero della Salute, con circolare del [27/03/2024](#), alla quale si rinvia per ogni ulteriore approfondimento, nel valutare l'opportunità di un potenziamento della vigilanza sulle possibili sottrazioni illecite di farmaci contenenti fentanyl, ha invitato tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza in questione ad allertare tempestivamente le forze dell'Ordine in caso di criticità.

Il Dicastero, considerata la necessità di mantenere alto il livello di attenzione, raccomanda di comunicare qualsiasi smarrimento/danneggiamento/furto inerente al Fentanyl o ai suoi derivati alle autorità regionali di riferimento, nonché alle forze dell'ordine, evidenziando nell'oggetto che si tratta di *"Fentanyl o derivati"*.

Si rivinca, pertanto, nuovamente i Presidenti a richiamare l'attenzione degli iscritti sul rischio di possibili furti presso le farmacie e i depositi farmaceutici, raccomandando loro di allertare tempestivamente le forze dell'ordine nel caso si verificassero sottrazioni illecite o vi fossero altri elementi o fatti, di qualsiasi natura, ritenuti idonei a causare utilizzi illeciti dei citati farmaci.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
TELEFONO: 06/478143000 - TELEFAX: 06/478143000
FAX: 06/478143000 - TELEFAX: 06/478143000
PUBBLICITÀ: 06/478143000 - TELEFAX: 06/478143000
PUBBLICITÀ: 06/478143000 - TELEFAX: 06/478143000

IL FARMACISTA HA L'OBLIGO GIURIDICO DI COLLABORARE CON LE FORZE DELL'ORDINE, PER ESEMPIO NELLA PESATURA DEGLI STUPEFACENTI

- Come certificare l'esito della pesatura di stupefacenti
- Nel caso a cui si fa riferimento inoltre viene anche posto il quesito su come attestare l'esito della pesatura. Si suggerisce che come validazione potrebbero essere sufficienti "poche righe anche in carta libera, o sulla carta intestata della Farmacia, evidentemente seguite in calce dalla firma del titolare e/o, secondo i casi, del direttore responsabile, in cui egli dichiara di aver pesato all'interno dei locali della farmacia con esercizio in, Via, in quel certo giorno e in quella certa ora, e su richiesta dei Sigg.ri (carabinieri, agenti di polizia, ecc.), una sostanza dichiarata da questi ultimi come stupefacente e all'apparenza tale, e di averne rilevato un peso di complessivi grammi".



**APPARECCHI ED UTENSILI OBBLIGATORI IN
FARMACIA**

**ART. 34, SECONDO COMMA E ART. 44 DEL
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO FARMACEUTICO;
R.D. 30 SETTEMBRE 1938, N. 1706)**

**1. BILANCIA SENSIBILE AL MG (DIVISIONE REALE
(D) DELLA SCALA= 0,001G) DELLA PORTATA DI
ALMENO 500 G O IN ALTERNATIVA DUE DISTINTE
BILANCE, L'UNA SENSIBILE AL MG (D=0,001G)
DELLA PORTATA DI ALMENO 50 G E L'ALTRA
SENSIBILE A 0,50 G (D=0,50G) DELLA PORTATA DI
ALMENO 2 KG.**

- * **Avere la bilancia**
- * **Saper usare la bilancia**
- * **Manutenere correttamente la bilancia**



TURNI NOTTURNI DI GUARDIA FARMACEUTICA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1981 N. 59

Art. 8

Chiamata

Per chiamata, agli effetti della presente legge, si intende quella formulata dal cittadino mediante esibizione di regolare ricetta dichiarata urgente dal medico o riconosciuta tale dal farmacista stesso.

COSA ACCADE DI NOTTE NELLE FARMACIE DI TURNO?

- Sicuramente durante le ore notturne aumenta il rischio di ricevere richieste incongrue e ricette false
- Le ore notturne sono anche quelle durante le quali aumenta lo spaccio ed il consumo di stupefacenti
- Le farmacie possono esitare numerosi precursori di droghe, stupefacenti oppure sostanze coadiuvanti
- In questi casi occorre rimanere lucidi e ben consapevoli di quello che si sta facendo



“SBALLO VIOLA”, IL MIX DI SCIROPPO E GAZZOSA CONQUISTA I GIOVANISSIMI

IN AMERICA È NOTO COME 'PURPLE DRANK', MA IL MIX DI SCIROPPO PER LA TOSSE A BASE DI CODEINA E GAZZOSA È ARRIVATO ORMAI IN ITALIA E A TESTIMONiarNE LA DIFFUSIONE SONO GLI STESSI RACCONTI DEI GIOVANISSIMI.

L'USO IMPROPRIO DI BENZODIAZEPINE TRA I CONSUMATORI DI OPPIACEI AD ALTO RISCHIO IN EUROPA. RAPPORTO DELL'OSSERVATORIO EUROPEO DELLE DROGHE E DELLE TOSSICODIPENDENZE (EMCDDA)

L'OSSERVATORIO EUROPEO DELLE DROGHE E DELLE TOSSICODIPENDENZE (EMCDDA) HA APPENA PUBBLICATO UN'ANALISI CHE SI FOCALIZZA IN MODO SPECIFICO SULL'USO IMPROPRIO TRA I CONSUMATORI DI OPPIOIDI AD ALTO RISCHIO, DEFINENDOLO COME "L'ASSUNZIONE SENZA PRESCRIZIONE MEDICA O CON PRESCRIZIONE AL DI FUORI DELLE LINEE GUIDA O DELLA PRATICA MEDICA COMUNEMENTE ACCETTATA".

Quante ricette false di benzodiazepine riceviamo quotidianamente?

Qual è il ruolo educativo sanitario-sociale delle farmacie?

MODALITÀ DI OTTENIMENTO DEI FARMACI STUPEFACENTI DA PRESCRIZIONE

- Da oltre venti anni, l'Istituto di Fisiologia Clinica - sezione di Epidemiologia e Ricerca sui Servizi Sanitari - del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) conduce lo studio ESPAD Italia sui comportamenti a rischio all'interno di un campione rappresentativo della popolazione studentesca italiana tra i 15 e i 19 anni.
- il 16% dei giovani dichiara di sapere come procurarsi facilmente gli psicofarmaci senza ricetta medica
- I 13,6% degli studenti dichiara di essere a conoscenza dei luoghi in cui è possibile procurarsi psicofarmaci senza apposita prescrizione medica
- il 42,3% afferma di poterseli procurare all'interno del contesto familiare
- il 28,2% da Internet tramite prescrizioni falsificate
- il 22,2% per strada tramite il mercato nero

IMPORTANZA DELLA MEDIAZIONE DI UN PROFESSIONISTA NELL'ACCESSO AL FARMACO




Figura 4. Fonti di farmaci da prescrizione. Modificata da NIDA, 2011.

BDZ SUDDIVISIONE IN BASE ALLA DURATA D'AZIONE

- **Breve:** Le benzodiazepine a breve durata d'azione hanno un'emivita < 6h come, ad esempio, il midazolam o il triazolam.
- **Intermedia:** e BDZ ad intermedia durata d'azione hanno un'emivita compresa tra le 6 e le 24 ore, come, ad esempio, l'alprazolam ed il lorazepam, il lormetazepam ed il temazepam.
- **Lunga durata:** le BDZ a lunga durata d'azione hanno un'emivita maggiore alle 24h e sono, ad esempio, il clordiazepossido, il diazepam, il nitrazepam, il flunitrazepam, il clonazepam, il prazepam, il bromazepam e il flurazepam

BDZ: “MISUSO E ABUSO”

- **MISUSO: SITUAZIONE DI IMPIEGO INTENZIONALE DEL PRODOTTO O IN MODO INAPPROPRIATO NON IN ACCORDO CON LA DOSE PRESCRITTA O AUTORIZZATA (ES: SENZA PRESCRIZIONE MEDICA PER FARMACI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA)**
- **ABUSO: SITUAZIONE DI IMPIEGO PERSISTENTE, INTENZIONALE, ECCESSIVO DI UN MEDICINALE, ACCOMPAGNATO DA EFFETTI DANNOSI SIA A LIVELLO FISICO CHE PSICOLOGICO.**

Il misuso e l'abuso di benzodiazepine rappresentano, ad oggi, un problema di sanità pubblica a livello mondiale, in particolar modo per la popolazione anziana, in cui solo un terzo delle prescrizioni di BDZ si rivela appropriata (Airagnes et al., 2016)

IMPIEGO DELLE BENZODIAZEPINE NEGLI ANZIANI

- Le reazioni avverse da psicofarmaci sono molto numerose ed eterogenee e, soprattutto nell'anziano, difficilmente riconoscibili a causa dei numerosi farmaci assunti quotidianamente. Una tra le più studiate è la frattura (soprattutto del femore) da cadute provocate da un uso inappropriato di benzodiazepine. Infatti, le benzodiazepine possono indurre marcata sedazione, vertigini, confusione mentale e rallentamento dei riflessi nell'anziano. Questi effetti possono facilitare le cadute e le fratture. Si è dimostrato che l'uso concomitante di altri farmaci che possono potenziare l'effetto delle benzodiazepine aumenta il rischio di fratture.
- Un'altra reazione avversa frequente è il cosiddetto delirium dell'anziano,
- È accertato che le benzodiazepine, se usate per un lungo periodo, danno luogo a dipendenza.
- Pertanto, è consigliabile utilizzare le benzodiazepine per un periodo limitato e alle dosi più basse possibili, compatibili con l'effetto farmacologico cercato, interrompere la loro assunzione con gradualità e mai assumerle al di fuori dell'indicazione del proprio medico curante.

La dipendenza psicologica si può manifestare con l'incapacità di controllare il proprio comportamento e con il "craving", definito come "brama" o "desiderio irresistibile" verso la sostanza d'abuso (Mol et al., 2005). Sul piano comportamentale, l'impellenza e la compulsività che contraddistinguono il craving spingono il soggetto alla ricerca irrefrenabile della sostanza



A tale proposito, i soggetti con dipendenza psicologica da BDZ tendono a portare sempre con sé il farmaco e a rivolgersi al medico per ottenere un'altra prescrizione ancora prima di terminarlo (Manzato et al., 2014). Per quanto riguarda altre implicazioni dal punto di vista psicologico, significativa è la relazione tra dipendenza da BDZ e disturbi dell'umore. Molto spesso, infatti, i soggetti che presentano disturbi del tono dell'umore fanno uso di BDZ come automedicazione, nonostante una loro assunzione a lungo termine possa aggravare ulteriormente lo stato di salute inducendo sintomi quali disforia cronica, ansia, irritabilità ecc. (Longo et al., 2000)

Dipartimento per le politiche antidroga

Oppiacei

Oppioidi

Alcuni oppiacei sintetici, come il metadone e l'ossicodone sono in grado di legarsi ai recettori oppioidi endogeni hanno un potenziale d'abuso simile a quello della morfina, sebbene talvolta se ne sottovaluti la pericolosità.

Effetti

Un individuo sotto l'effetto di oppioidi presenta miosi (pupille a punta di spillo), euforia, sonnolenza, stato confusionale, difficoltà nel parlare e coordinare i movimenti, ipotensione, bradicardia, ipotermia, vomito, respiro meno profondo fino al rantolo (talvolta erroneamente scambiato per russare) e incapacità di respirare autonomamente nel caso di un'intossicazione grave. Durante la fase "down", quando gli effetti svaniscono, si osserva un aumento dell'aggressività e la ricerca della nuova dose (craving).

Rischi

Rischi

Il metadone può provocare depressione respiratoria in modo simile alla morfina. L'overdose può essere più subdola rispetto a quella da eroina, poiché la tossicità non è immediata e può manifestarsi dopo alcune ore, dato che la sostanza ha una lunga durata d'azione e richiede del tempo per essere assorbito e circolare nel corpo.

L'ossicodone genera un forte rischio di dipendenza ed è una delle sostanze che ha causato casi di overdose tra i giovanissimi anche nel nostro Paese.

La codeina, altro principio attivo naturale dell'oppio, venduto in alcune formulazioni farmaceutiche, e assunta sotto forma di sciroppo, miscelata a bevande gassate per ottenere il cosiddetto «purple drank» può generare gravi intossicazioni, specialmente in presenza di assunzione simultanea di alcol o di altre sostanze stupefacenti o farmaci.

IL MANNITOLE È USATO SPESSO COME AGENTE DI TAGLIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI CHE VENGONO ASSUNTE PER VIA INTRANASALE COME LA COCAINA. UNA MISCELA DI MANNITOLE E FENTANIL (O ANALOGHI DEL FENTANIL) IN RAPPORTO 1:10 È ETICHETTATA E VENDUTA COME "CHINA WHITE", UN POPOLARE SOSTITUTO DELL'EROINA.



Art. 4

Dovere di collaborazione con autorità ed enti sanitari

1. Il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Il farmacista è tenuto, in particolare, a collaborare e mettersi a disposizione delle autorità preposte in tutte le situazioni di calamità pubblica.
2. Il farmacista partecipa a campagne di prevenzione e di educazione sanitaria promosse o organizzate dalle competenti Autorità di concerto con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti o con l'Ordine territoriale.

Art. 16

Rapporti con le altre professioni sanitarie

1. La comunicazione tra i professionisti della sanità si ispira ai principi del rigore scientifico.
2. Il farmacista, nel rapporto con gli altri operatori della sanità, deve attenersi al principio del rispetto reciproco, favorendo la collaborazione, l'integrazione e la condivisione, nell'ambito delle rispettive competenze e correlate responsabilità, anche attraverso lo scambio di conoscenze ed informazioni.

Art. 12

Abuso e uso non terapeutico dei medicinali

1. Il farmacista pone in essere ogni iniziativa di sua competenza professionale finalizzata al contrasto dell'uso, umano o veterinario, di medicinali o sostanze farmacologiche per finalità non terapeutiche e, in particolare, a fini di doping.
2. Il farmacista promuove l'automedicazione responsabile e scoraggia l'uso di medicinali di automedicazione quando non giustificato da esigenze terapeutiche.
3. Il farmacista, allorché ne venga a conoscenza, ha il dovere di segnalare alla competente autorità i casi di abuso o uso non terapeutico di medicinali.

IMPORTANZA DELLA COLLABORAZIONE CON I NOSTRI INTERLOCUTORI PROFESSIONALI ED ISTITUZIONALI

- * Medici
- * Ordini professionali
- * Azienda sanitaria
- * Organi di vigilanza(nas, carabinieri)

DOTT.CLAUDIO CORRADINI D'ELIA

ESERCITAZIONI PRATICHE

Mettiamoci alla prova



Medico: PESCARRELLI MARIA ANTONIETTA
PSCMNT65D67E506D
MMG-Convenzionato SSN: AUSL BOLOGNA

Assistito _____

BOLOGNA

Cod.Fiscale: _____

Prescrizione

BROMAZEPAM (LEXOTAN*OS GTT 20ML 2,5MG/ML [CL. C]) 1CONF.

li 01/06/21

Firma

.....

Dott. Rizzi Marina
Medico chirurgo
Tel 04032056
Largo della Quercia 29
34100- Trieste
OM Ts n.2919

20-01-2025

Pr: Minias gocce da assumere 30 gcc alla sera
5 confezioni

Rizzi Marina

VERBALE DI PRONTO SOCCORSO

Cognome: _____ Nome: **ANNA**
Data nascita: _____ Genere: **F** Età: **77 anni**

PRESTAZIONI INTERNE ESEGUITE

1 VISITA DI PRONTO SOCCORSO Q.ta 1

ALTRE PRESTAZIONI E/O CONSULENZE RICHIESTE

CONSULENZE: 1 esami Q.ta 1

1 29/05/2021 16:49 - VISITA CARDIOLOGICA Q.ta 1

Radiologia Osp. Maggiore: 5 esami

1 29/05/2021 16:10 - TC SPALLA E BRACCIO SX Q.ta 1

2 29/05/2021 17:09 - RX SPALLA SX Q.ta 1

3 29/05/2021 17:09 - RX TORACE Q.ta 1

4 29/05/2021 17:09 - RX GINOCCHIO SX Q.ta 1

5 29/05/2021 23:03 - ESECUZIONE COPIE SU C.D. Q.ta 1

Servizi/Laboratori: 24 esami

ATTIVITÀ PROTROMBINICA,APTT,TROFONINA I,POTASSIO,BODIO,ILUCOSIO,EMOGLOBINA CON

FORMULA,PIASTRINE,FORMULA LEUCOCITARIA,CREATININA,CREATININA X DM,CVFG,CREATININASI,MAGNESIO,ALT (

CPK),PROTEINA C REATTIVA,ATTIVITÀ PROTROMBINICA,APTT,AST (GOT),FIBRINOGENO,BIL.TOT X DM,BILIRUBINA

TOTALE,FORMULA,Esame guida Pr.Chir.

ORIENTAMENTO DIAGNOSTICO ALLA DIMISSIONE

Frattura scomposta enfisi prossimale omero sinistro. 190964 - GENTILE PAOLO

NOTE E PRESCRIZIONI

- riposo funzionale
- DEPALGOS 5 MG + 325 MG cp effervescente, 1 cp in caso di dolore, ripetibile ogni 8 ore
- in caso di dolore aggiunga Tachipirina 500 mg, ripetibile ogni 8 ore
- borsa del ghiaccio in sede x 30 minuti al bisogno
- visita di controllo c/o Ospedale di riferimento vicino al domicilio per presa in carico della pz.

Dott. Rizzi Marina
Medico chirurgo
Tel 04032056
Largo della Quercia 29
34100- Trieste
OM Ts n.2919

20-01-2025

Sig. Josè Saramago

Pr: Paracodina gocce

1 confezione

Rizzi Marina

TRIBO MEDICO

Data 21/02/2025

Paziente
CLAUDIO CORNINI 5214

Pr: Tramadol (Contram) 200pr RP 100mg
3 confezioni
1cp alla sera

Claudio Cornini

Dott. Rizzi Marina
Medico chirurgo
Tel 04032056
Largo della Quercia 29
34100- Trieste
OM Ts n.2919

20-01-2025

Pr: Gardenale 50mg compresse
1 confezione

Rizzi Marina

TIMBRATO MEDICO

Data 21/02/2015

Paziente
C.R.E. CLUB 77 T. A.S.E. 098 U

Pr. Lorazepam 2,5mg 20cp

LACIA
21 FEB 2015
ASULATA - Corso Garibaldi 16
Tel. 043191001

6572

06022 4001456558

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE AUTONOMA FRIULIA-VENEZIA GIULIA

ASULATA

• ESATTO DI ANAMNESI TACISX: 7mf
• ESATTO DI ANAMNESI CAS 5x: 8mf
• ORLO TCC q.t. a temp
decremi rimpasto di altro tempo tutti simili

11/02/15

190225

190225

FARMACIA
CORRADO DELLA S.A.S.
ASULATA - FRIULIA-VENEZIA GIULIA

Dott. Rizzi Marina
Medico chirurgo
Tel 04032056
Largo della Quercia 29
34100- Trieste
OM Ts n.2919

20-01-2025

Josè Saramago

Pr: Contramal 50mg 20 capsule
2 confezioni

Assumere 1 capsula al giorno

Rizzi Marina

TIMBERO MEDICO

Data 24/02/2025

Paziente
CIVILLO FORTIS E OSU

Pr: Omeprazole/paracetamolo (Dopalgol) 20/pr 20mg+325mg
2confezioni
1cp alta sera

Dr. Carlo Rizzi

C R R C L D . 3 7 . T . A B . E 0 9 8 U

T 732616

CORRADINI D'ELIA CLAUDIO

ACQUIRENTE

Cognome
Nome
Via
C.A.P.

Provincia
Città

1. Prescrizione
ROIPNOL 10 cpr 1 mg
- 1 cpr al giorno

2. Prescrizione
/ /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Dott.ssa Teresa Cucchiara
 - Medica Chirurgo -
 via Trieste n. 100
 00175 - ROMA
 Via del Zillo 21 - Comune del Fini
 Cucchiara Teresa
 DATA DI PRESCRIZIONE 11 FEB 25
 TIPO DI PRESCRIZIONE P42 - FARMACIA
 CORRADINI D'ELIA S.A.S.
 A.B.U.F.C. - AGULIEIA (UD)
 180225
 DATA DI SPEDIZIONE

TIMBRO MEDICO

Data 21/02/2025

Paziente
C R R C L D . 3 7 . T . A B . E 0 9 8 U

Pr: Oxicodone (Oxycontin) 10mg 28cpr
1 confezione
1 cpr alla sera

Conti Con L. D. S. A.

FARMACIA
 21 FEB 2025
 AGULIEIA - Corso Gramsci 18
 TEL. 0431/81001

CORRADINI DELIA CLAUDIO #
#AGULESA#



REGIONE SANITARIA NELLA
REGIONE AUTONOMA DEL
T.B.L.O.A. C.R.R.C.C.S.T.T.15E033.U
UD208

Re: *Morfina cl. 5 fiale. 10 mg 1 me.*

*1 fiala ogni 8 ore
Sei compari*

006

010225

RES. LINO CAVALLARO
A. CRANIC SPINACELLO
ROMA DI AGULESA
3304539

SE. FARMACIA IN
CANTONE S. MARIA
A. U.F. S. AGULESA (SU)